

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO SCRITTORI FERRARESI"

### Art. 1 - L'Associazione

Il Gruppo Scrittori Ferraresi è una associazione culturale senza scopo di lucro a durata illimitata, con sede legale in via Antolini 13, 44123 Ferrara.

Qualora si ravvisi la necessità di trasferire, all'interno dello stesso Comune, la sede legale dell'Associazione, il medesimo atto, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica dello Statuto.

L'Associazione Gruppo Scrittori Ferraresi è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri.

### Art. 2 – Le finalità dell'Associazione

Finalità dell'Associazione sono la promozione e la valorizzazione della produzione letteraria e culturale dei propri soci, la diffusione della cultura in tutte le sue manifestazioni attraverso: attività editoriale senza fine di lucro, attività di ricerca e studio, incontri fra i soci, promozione di iniziative culturali aperte anche a non soci e partecipazione ad iniziative promosse da altri enti o associazioni, iniziative ricreative.

**L'Associazione assiste e accompagna i soci nelle loro iniziative editoriali e culturali, promuovendo incontri, laboratori, reading, proiezioni e presentazioni. Pubblica periodicamente la rivista "l'ippogrifo" e i Quaderni per valorizzare creatività e produzione letteraria e critica dei soci.**

### Art. 3 – Il socio

Può essere socio chiunque intenda contribuire allo sviluppo culturale dell'Associazione o abbia comunque volontà di contribuire alla realizzazione delle finalità della medesima.

Per acquisire la qualità di socio è sufficiente compilare la scheda di adesione (v. stampato presso la sede) per agevolare l'efficace funzionamento amministrativo dell'Associazione.

*Art. 4* I soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione dei fini dell'Associazione, a versare una quota annuale, a rispettare le norme statutarie e le deliberazioni degli organismi dirigenti dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde per dimissioni e per mancato pagamento del contributo sociale.

Il Consiglio Direttivo può escludere dall'Associazione il socio che abbia tenuto comportamenti palesemente scorretti nelle relazioni con gli altri soci ed anche con i terzi ed in ogni caso per altre serie situazioni o comportamenti che possano recare disdoro all'Associazione.

### Art. 5- Prestazioni gratuite

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo **determinante** e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri soci.

### Art. 6 – Mezzi economici

I mezzi economici dell'Associazione saranno forniti: dalle quote sociali degli iscritti, dai contributi di qualsiasi natura provenienti da persone fisiche o giuridiche.

### Art. 7 – Decorrenza anno sociale

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Entro 60 giorni dall'inizio dell'anno sociale deve tenersi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale trascorso, di quello preventivo per l'anno che inizia, per un primo esame dei programmi di attività e per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, se scaduti.

Per partecipare a questa e ad altre eventuali Assemblee, i soci devono aver versato la quota sociale. La loro posizione potrà essere sempre regolarizzata nel corso dell'anno sociale, **e comunque non oltre il 30 aprile.**

Trascorso l'anno sociale senza che il socio abbia regolarizzato la propria posizione, verrà considerato escluso dall'Associazione e non potrà partecipare alle attività da questa promosse e riservate ai soci.

Una nuova iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno.

Se ci iscrive entro il 30 aprile, si acquisisce lo status di socio per l'anno in corso.

Se ci iscrive oltre il 30 aprile, lo status di socio decorrerà dal 1° gennaio successivo.

#### Art. 8 – Gli Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vice Presidenti (primo e secondo), il Segretario, il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 9 – L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, delibera i bilanci consuntivi e preventivi, gli indirizzi generali dell'Associazione e si esprime su tutte le questioni contingenti previste dal regolamento.

È composta da tutti i soci che in essa si trovano su un piano di assoluta parità ed hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo.

Si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'anno sociale ed ogniqualvolta sia ritenuto necessario da un soggetto statutariamente abilitato a convocarla, con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo casi di necessità ed urgenza.

È convocata dal Presidente o dal primo Vice Presidente se il Presidente per qualsiasi motivo è impedito o assente o per iniziativa di un terzo dei soci.

È presieduta dal Presidente o dal primo Vice Presidente se il Presidente è impedito o assente. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi per improvviso ostacolo, presiederà il secondo Vice Presidente.

Segue regolamento (v. art.1 del Regolamento).

#### Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei soci in seduta plenaria, è composto **da 5 soci fin o ad un massimo di 99 iscritti, da 7 soci** oltre i 100 e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo la votazione ratifica la nomina del Presidente ed elegge il primo ed il secondo Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo prepara le delibere riguardanti i bilanci consuntivi e preventivi, gli indirizzi generali dell'Associazione e si esprime su tutte le questioni contingenti riguardanti la vita

dell'Associazione (Vedi regolamento).

Onde prevenire e eventuali conflitti d'interesse, i componenti del Consiglio direttivo non potranno far parte del direttivo dell'Associazione con cui condividono la sede. Ciò è opportuno anche per garantire una maggiore pluralità di opinione e di giudizio nelle deliberazioni riguardanti le attività delle rispettive Associazioni.

#### Art. 11 – La carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica quando scade il Consiglio Direttivo ma conserva poteri di ordinaria amministrazione e di convocazione degli organismi dirigenti sino alla nomina del nuovo Presidente. Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, ha la responsabilità generale per gli atti attribuibili all'Associazione, ha poteri e doveri esecutivi per le delibere degli organismi dirigenti dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza può prendere provvedimenti autonomamente con l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo nel più breve tempo possibile per sottoporli ad esame e ratifica. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente statuto ed ogniqualvolta lo ritenga necessario.

In caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri e le sue responsabilità si trasferiscono nell'ordine al primo Vice Presidente e al secondo Vice Presidente e in caso di impedimento di questi ultimi al Consigliere più anziano di età.

#### Art. 12 – Il segretario del Direttivo

Il Segretario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Assiste il Presidente nella firma degli atti e nelle riunioni degli organismi collegiali, delle quali redige i verbali e registra le deliberazioni; conserva gli atti sociali; compila i ruoli degli associati.

#### Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre persone, scelte preferibilmente fra i soci, elette dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo del quale ha la stessa durata.

Suo compito è il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione (per modalità applicative vedi regolamento).

#### Art. 14 - Dello scioglimento

In caso di scioglimento, il Gruppo Scrittori Ferraresi designerà, tramite libera Assemblea, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni o Istituzioni Pubbliche operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.

#### Art. 15 – Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia di associazionismo.